

SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI
DIVISIONE GESTIONE RUI

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>		Agli intermediari di cui all'elenco allegato
				.
<i>Classificazione</i>	XIII	6	3	.
			
<i>All.ti n.</i>				ITALIA
<i>Oggetto</i>	Provvedimento di registrazione dell'inoperatività per i soggetti iscritti nella Sezione A dal Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che non hanno in corso incarichi di distribuzione: artt. 109, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 e 4, comma 3, lettera a) del Regolamento Ivass n. 40/2018.			

Con nota del 15 ottobre 2018, prot. n. 0227812/18, è stato avviato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento Ivass n. 40/2018, un procedimento per registrare l'inoperatività per i soggetti iscritti nella Sezione A dal Registro privi di incarichi di distribuzione attivi.

Con la medesima nota unitaria, corredata di un allegato contenente l'elenco degli intermediari che versavano nella situazione descritta, veniva assegnato a ciascuno un termine, scaduto il 7 novembre 2018, per presentare all'attenzione dell'Istituto eventuali osservazioni.

Entro il predetto termine alcuni intermediari hanno richiesto la cancellazione dalla sezione A del Registro o hanno modificato il proprio status di operatività mediante il conferimento di incarichi distributivi, anche in virtù della presenza di un accordo stipulato ai sensi dell'art. 47, comma 3 del Regolamento n. 40/2018 e finalizzato a svolgere attività di intermediazione e collocamento di prodotti assicurativi non standardizzati per conto di un intermediario iscritto nella sezione D del Registro. Per essi, non si darà luogo alla registrazione dell'inoperatività.

Considerato quanto sopra, si dispone la registrazione dell'inoperatività, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento Ivass n. 40/2018, per i soggetti di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

Si ricorda che, decorsi i tre anni dalla registrazione dell'inoperatività, si procederà alla cancellazione dell'intermediario scritto come inoperativo, ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. ISVAP n. 40/2018.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1